



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

Rep. n. 2024/0000016
Prot. RM/2024/0001767
del 08/04/2024

ORDINANZA COMMISSARIALE

Oggetto: AMA SpA - Impianto di Trattamento Meccanico Biologico sito in Roma in via di Rocca Cencia, 301. Proroga dell'attivazione del sistema di by-pass della sezione di stabilizzazione aerobica, di cui all'Ordinanza n. 8 del 06/04/2023 e spostamento dell'area di trasferimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e s.m.i. recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario Straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 "*al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*".

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo D.P.R. del 21 giugno 2022.

Visto

il Decreto Legge 50 del 17.05.2022 recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*" che, al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

- la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
- l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
- l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
- l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;

al comma 2, prevede che ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 *“il Commissario Straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea”*.

Vista

la Direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla Direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del *“Pacchetto per l'Economia Circolare”* che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero.

Visto

il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della su richiamata Direttiva 1999/31/CE, che disciplina la costruzione, l'esercizio e la gestione post chiusura delle discariche, come modificato dal Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, di recepimento della successiva direttiva 2018/850/UE.

Visto

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. recante *“Norme in materia ambientale”*.

Vista

la Direttiva Quadro 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e ss.mm.ii. che, nel disciplinare la gestione e la gerarchia dei rifiuti e nel definire il *“rifiuto”* come *“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi”*, prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- *Best Available Techniques*).

Visto

il Regolamento UE n.1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio *“relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”*.

Vista

la Decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Visto

il Regolamento (UE)2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP14 «Ecotossico».

Vista

la comunicazione 2018/C124/01 recante “*Gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti*” del 9 aprile 2018, che fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese riguardo alla corretta interpretazione applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se rifiuto presenta una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti pericolosi o non pericolosi.

Vista

La Direttiva (UE) 2018/850 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018, recepita con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa le discariche di rifiuti e pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati a riciclaggio o a recupero.

Viste

le Direttive (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio:

- 2018/851 del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- 2018/852 del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,

entrambe recepite con Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha compiuto un'ampia revisione della parte IV del D.lgs. n. 152/ 2006.

Vista

la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018 che stabilisce le “*Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques-BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*”.

Visto

il Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), che si pone l'obiettivo di “*tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP*” (*persistent organic pollutants*).

Visto

il Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del Regolamento (CE) n.850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.

Viste

la Delibera SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 67 del 6 febbraio 2020 di approvazione delle "Linee guida del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter del D.lgs. n. 152/2006" e la Delibera SNPA n. 105 del 18 maggio 2021 che approva il documento "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti", integrate con il Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 del Ministero della Transizione Ecologica Direzione Generale per l'Economia Circolare che ha introdotto, nell'ambito del Capitolo 3 delle Linee Guida stesse, il sottoparagrafo denominato "3.5.9-rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati".

Visto

il Piano Regionale dei Rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020.

Visto

Il Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario Straordinario con Ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1 del D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma Nazionale per la Gestione Rifiuti, approvato con D.M. 24 giugno 2022, n. 257.

Dato atto che:

con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.A. del "servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni, e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria di Roma Capitale", sulla base del Piano Economico Finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'Assemblea Capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e AMA S.p.A.;

la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024.

Considerato che

con Determinazione n. G04876 del 26 aprile 2022 la Regione Lazio, ha approvato il revamping impiantistico dell'impianto integrato per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune Roma (RM), Via Rocca Cencia, 301, modificando l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. B2519

del 31/03/2011, come riesaminata con Determinazione n. G09599 del 13/08/2020, rilasciata a favore della AMA S.p.a., C.F. e P.IVA 05445891004 con sede legale in Via Calderon de la Barca, 87 – 00142 Roma;

con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022, sono stati disposti gli interventi di aggiornamento/correzione/errata corrige/refusi della Determinazione Dirigenziale n. G04876 del 26 aprile 2022, in esito alle richieste di A.M.A. S.p.A. condivise con l'Amministrazione Giudiziaria.

con Ordinanza n. 6 del 31/10/2022 il Commissario Straordinario, per sopperire alla ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale determinata dagli esiti dell'incendio che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato "Malagrotta 2" nel giugno 2022, ha disposto la modifica dell'autorizzazione in essere di cui alla Determinazione regionale n. G10701 del 5/08/2022 limitatamente ai quantitativi di rifiuto urbano indifferenziato (EER 200301) accettati presso l'impianto di TMB e nell'attività di trasferimento di Rocca Cencia;

AMA S.p.A., con nota prot. n. 0052223.U del 3/04/2023, acquisita in pari data agli atti del Commissario Straordinario al prot. n. RM/621, ha reso noto, ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., il perdurare del superamento dei limiti dei parametri odorigeni a seguito di ulteriori campagne di verifica di efficacia dei ripetuti e sistematici interventi attuati, volti all'eliminazione delle suddette criticità per quanto concerne il sito di Rocca Cencia (via di Rocca Cencia 301 – 00132 Roma), disponendo *"l'interruzione di tutte le ricezioni autorizzate, la contestuale interdizione agli ingressi dell'impianto e della adiacente trasferta, fatte salve le attività di lavorazione volte all'allontanamento di tutti i materiali presenti nei tempi previsti"*;

con Ordinanza n. 8 del 6/04/2023 il Commissario Straordinario ha ordinato ad AMA S.p.A. di provvedere al completo svuotamento del bacino di igienizzazione e di mettere in esercizio il sistema di by-pass (come da Determina della Regione Lazio G03019 del 19 marzo 2015) già presente nello schema impiantistico autorizzato a monte della sezione di igienizzazione, per la matrice a prevalente frazione organica presente nel rifiuto indifferenziato, da avviare a recupero in impianti autorizzati interrompendo l'alimentazione al bacino di igienizzazione della suddetta matrice;

AMA S.p.A., con nota prot. n. 0067177.U del 2/05/2023, acquisita in pari data agli atti del Commissario Straordinario al prot. RM/862, ha comunicato che in data 28/04/2023 si sono concluse le attività di svuotamento dei bacini di igienizzazione nel rispetto di quanto previsto nell'Ordinanza commissariale n. 8/2023.

Considerato altresì che

In data 24 dicembre 2023 si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato "Malagrotta 1" con capacità di trattamento autorizzata fino a 600 ton/g;

il suddetto impianto, strategico alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani di Roma Capitale, risulta tuttora inutilizzabile e, allo stato attuale, non è possibile prevedere i tempi per il ripristino della funzionalità;

tale evento ha causato una ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto conto della contrazione già determinatasi a causa dell'indisponibilità dell'impianto TMB di AMA S.p.A., sito in via Salaria, n. 981 e del sopraccitato impianto TMB di E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato "Malagrotta 2";

tra le azioni intraprese nell'immediato al fine di sopperire in parte al quantitativo di rifiuti urbani non più conferibili al TMB "Malagrotta 1", il Commissario Straordinario ha adottato l'Ordinanza n. 34 del 27/12/2023,

portando temporaneamente i quantitativi di rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) gestiti in trasferta presso il TMB AMA sito in via di Rocca Cencia, 301, autorizzati con Ordinanza n. 6/2022, a 7.000.t/settimana, fino al 31/01/2024;

AMA S.p.A., con nota prot. 0013466.U del 24/01/2024, acquisita in pari data agli atti del Commissario Straordinario al prot. n. RM/296, ha evidenziando il perdurare dello stato di fragilità del sistema di gestione dei flussi del rifiuto urbano indifferenziato di Roma Capitale e, al fine di garantire la gestione dei flussi di rifiuto urbano indifferenziato anche in occasione di eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impiantistica a supporto del trattamento, ha richiesto una proroga delle misure adottate con Ordinanza commissariale n. 34 del 27/12/2023;

con Ordinanza n. 7 del 09/02/2024 il Commissario Straordinario, ritenuto necessario porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, arginando la situazione di criticità, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana, ha ordinato la prosecuzione delle attività di trasferta del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) presso il TMB di AMA S.p.A., sito in via di Rocca Cencia, 301, Roma, per un quantitativo pari a 7.000.t/settimana, già autorizzate con la citata Ordinanza commissariale n. 34 del 27/12/2023;

Atteso che

AMA S.p.A. con nota prot. 0052323.U del 04/04/2024, acquisita in pari data agli atti del Commissario Straordinario al prot. n. RM/1723, in considerazione della perdurante situazione di contrazione della capacità di trattamento dei rifiuti indifferenziati determinata, tra l'altro, dall'indisponibilità dei due impianti TMB "Malagrotta 1" e "Malagrotta 2" di E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, per i quali, allo stato attuale, non è possibile prevedere i tempi per il ripristino della funzionalità, ha richiesto una proroga delle misure adottate con Ordinanza commissariale n. 8 del 06/04/2023, relativa all'attivazione del by-pass;

con la medesima nota, AMA S.p.A. ha proposto lo spostamento, dall'area di ricezione dell'impianto, delle attività di trasferta dei rifiuti urbani indifferenziati in un'area chiusa, già adibita allo stoccaggio FOS/scarti di raffinazione -stoccaggi non più necessari a seguito dell'attivazione del by-pass- e l'eliminazione dell'area di trasferta della frazione organica, allegando un elaborato grafico illustrativo parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che

AMA S.p.A. con la citata nota rappresenta che tale soluzione operativa consente la separazione fisica dei rifiuti destinati a trasferta da quelli destinati a trattamento in impianto, in alternativa alla compartimentazione della platea di ricezione dei rifiuti, prevista nella Tavola C2 della determinazione regionale G09599 del 13/08/2020, a cui fa anche riferimento il verbale di prescrizioni ex art. 318 ter e ss del D.Lgs 152/2006 del Comando dei Carabinieri per la Tutela e la Sicurezza energetica – Nucleo Operativo Ecologico, prot. n.15/1-2 del 13/02/2024, allegato alla medesima nota, e che la soluzione proposta risulta migliorativa in quanto riduce sensibilmente i rischi di interferenze nel traffico veicolare di accesso e manovra all'interno dell'area di ricezione, utilizzando un'area chiusa, di adeguate dimensioni, sotto depressione aeraulica e già dotata dei necessari presidi ambientali;

per l'attivazione della migliorativa gestionale proposta, AMA S.p.A. prevede un tempo non superiore a 6 mesi per lo sgombero dai macchinari attualmente presenti della nuova area prevista per la trasferta;

Ritenuto necessario

pertanto, porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, arginando la situazione di criticità, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana.

Visto

il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario Straordinario in data 04/04/2024 prot. n. RM/1725 ed espresso con nota Regione Lazio prot. U.0467341 del 05/04/2024, acquisita in data 06/04/2024 al protocollo del Commissario Straordinario al n. RM/1758.

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*

ORDINA

1. ad AMA S.p.A. di proseguire l'esercizio del sistema di by-pass già disposto con Ordinanza commissariale n. 8 del 6/04/2023, con l'avvio a recupero (di cui all'allegato C parte IV del D.Lgs.152/2006) dei rifiuti in uscita in impianti siti in territorio nazionale e/o estero;
2. ad AMA S.p.A. di effettuare le attività di trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 203001) nell'area indicata con la lettera "O" nella sezione *post operam* dell'elaborato grafico "Migliorie gestionali", parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, entro e non oltre 6 mesi dalla notifica della presente Ordinanza;
3. ad AMA S.p.A. di proseguire le attività di trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) presso il TMB, per un quantitativo pari a 7.000 t/settimana, già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 34 del 27/12/2023, prorogata con Ordinanza n. 7 del 9/02/2024;
4. ad AMA S.p.A. di effettuare le attività di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati in ossequio alle prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico, parte integrante dell'Ordinanza Commissariale n. 6 del 31/10/2022, che si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento;
5. ad AMA S.p.A. di adeguare le garanzie finanziarie tenendo conto dei quantitativi autorizzati, nel rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n. 239/2009 e s.m.i.

DISPONE

1. che gli effetti del presente provvedimento debbano limitarsi al tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e comunque, entro i termini di scadenza dell'Ordinanza n. 7 del 09/02/2024, fissati alla data del 30 novembre 2024, salvo proroga;
2. l'immediata efficacia e pubblicazione della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n.91, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

3. la notifica della presente Ordinanza ad AMA S.p.A., nonché la trasmissione alla Regione Lazio, alla Città metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM2 – Dipartimento di Prevenzione Servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio – Sezione di Roma;
4. la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il “Codice del Processo Amministrativo”.

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025

Prof. Roberto Gualtieri